

La fiducia sul dl Bollette rende definitivo l'emendamento che recepisce le proposte del Mef

Par condicio nella tregua fiscale

Stralcio mini-cartelle e rottamazione per tutti i comuni

DI FRANCESCO CERISANO

Par condicio nella tregua fiscale. Lo stralcio delle mini-cartelle fino a mille euro (affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) e la rottamazione quater non saranno solo appannaggio dei comuni che hanno affidato la riscossione delle proprie entrate ad Agenzia delle entrate Riscossione, ma anche degli enti che riscuotono direttamente o hanno scelto un concessionario privato.

E' quanto prevede il decreto legge "Bollette" (dl 34/2023) su cui ieri il governo ha incassato la fiducia alla Camera.

L'estensione delle misure di pace fiscale, introdotte dalla Manovra 2023 (legge 197/2022) e potenziate dal ddl di conversione del decreto Milleproroghe (che ha allargato lo stralcio anche alla quota capitale delle cartelle, oltre che a interessi e sanzioni) è stata inserita in commissione a Montecitorio grazie agli emendamenti presentati da Lega e Fratelli d'Italia. Emendamenti che ricalcano il testo messo a punto dal Mef già nel mese di marzo e anticipato da ItaliaOggi (si veda il numero del 10/3/2023). In via XX Settembre il dossier è stato seguito dal sottosegretario con delega agli enti locali, Sandra Savino che ieri ha espresso soddisfazione per il voto di fiducia della Camera che rende definitiva una misura giudicata "un passo significativo verso un sistema più equo e uniforme per tutti".

"Con la Legge di Bilancio per il 2023, sono state introdotte alcune modifiche alla legge che hanno creato diffe-

renze nella gestione delle entrate degli enti locali, a seconda di chi si occupava della riscossione", ha spiegato. "Con questa nuova norma abbiamo l'obiettivo di appianare queste differenze e garantire le stesse opportunità a tutti gli enti, indipendentemente da come vengono riscosse le loro entrate. Gli enti locali dovranno attivarsi per renderla operativa, pubblicando i relativi provvedimenti sul loro sito istituzionale e trasmessi, a fini statistici, al Dipartimento Finanze del Mef. Se l'ente ha affidato la riscossione delle entrate a un soggetto esterno, in questo caso dovrà comunicare il provvedimento a questo soggetto".

Stralcio e ottimizzazione

Oltre che alle mini cartelle fino a mille euro affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'emendamento si applica anche alla rottamazione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (si veda ItaliaOggi del 17 maggio). La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di estinguere tali debiti senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e somme maturate a titolo di aggio, versando il solo capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento. Anche in questo la sanatoria finora tagliava fuori gli enti che hanno deciso di riscuotere in proprio o si sono affidati a soggetti diversi da Agenzia delle entrate Riscossione.

Cosa prevede l'emendamento

L'emendamento riconosce agli enti territoriali "nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446" la chance di prevedere "nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione degli istituti disciplinati dall'articolo 1, commi 227 e 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197". Con il provvedimento che dispone la rottamazione, gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'impor-



